

Comune di Pinzano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2003

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art.2 - Il servizio di Polizia Rurale - espletamento
- Art.3 - Ordinanze del Sindaco e del Regolamento del servizio di polizia rurale
- Art.4 - Commissione agricoltura

CAPO SECONDO - DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art.5- Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art.6 - Pascolo degli animali. Modalità
- Art.7 - Pascolo in ore notturne
- Art.8 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art.9 - Attraversamento di abitato con animali
- Art.10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.11 - Esercizio di caccia e pesca

CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art.12- Terreni agricoli incolti. Divieti
- Art.13- Irrigazione
- Art.14- Deflusso delle acque
- Art.15- Scarico nei fossi
- Art.16- Spurgo di fossi e canali
- Art.17- Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art.18- Abbeveratoi e bacini idrici
- Art.19- Norme per l'utilizzo agronomica dei liquami zootecnici
- Art.20- Stoccaggio dei liquami zootecnici
- Art.21- Stoccaggio dei liquami potabili
- Art.22.- Spargimenti sul suolo
- Art.23- Trasporto di liquame zootecnico

CAPO QUARTO - CASE RURALI E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

- Art.24- Disciplina case rurali e fabbricati rurali strumentali
- Art.25- Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri
- Art.26- Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art.27- Ricoveri per animali - Igiene della costruzione
- Art.28- Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
- Art.29- Depositi di foraggi ed insilati

CAPO QUINTO - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art.30- Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici
- Art.31- Aratura dei terreni
- Art.32- Spigolature

CAPO SESTO - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Art.33- Definizione di bosco
- Art.34- Modalità di gestione e salvaguardie del bosco
- Art.35- Definizione di boschetto
- Art.36- Definizione di siepe
- Art.37- Modalità di gestione di siepi e boschetti
- Art.38 Piante arboree e/o arbustive di pregio
- Art.39- Accensione di fuochi

CAPO SETTIMO -PREPARAZIONE DEPOSITO E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

- Art.40- Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art.41- Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art.42- Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

CAPO OTTAVO - MALATTIA DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

- Art.43- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
- Art.44- Cartelli per esche avvelenate
- Art.45- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
- Art.46- Modalità d'impiego dei prodotti fitosanitari
- Art.47- Impiego di diserbanti

CAPO NONO - MALATTIE DEL BESTIAME

- Art.48- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art.49- Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art.50- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

Art.51- Cani a guardia di edifici rurali

Art.52- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

CAPO DECIMO - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.53- Colture agrarie. Limitazioni

CAPO UNDICESIMO - PENALITA'

Art.54- Sanzioni

Art.55- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art.56- Inottemperanza all'ordinanza

Art.57- Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI:

- A) - riferimento art.6- Fac-simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico;
- B) – riferimento art.6- Fac-simile di stampato per il preventivo assenso del proprietario per il pascolo su terreno privato;

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Pinzano al Tagliamento avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico, e comunque nei centri abitati per tutto quanto avente attinenza con l'attività agricola.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti.

Art. 2- Il servizio di polizia rurale – espletamento

Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza di leggi e regolamenti al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Il servizio di polizia rurale viene svolto dall'Ufficio di Polizia Municipale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 3 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio di polizia rurale

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato, della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4 - Commissione agricoltura

Deve essere costituita una commissione con funzioni consultive alla quale partecipano indicativamente numero 6 componenti nominati dal Consiglio Comunale: il Sindaco, uno designato dalla maggioranza, uno designato dalle minoranze, due rappresentanti l'associazione di categoria e un rappresentante dei cacciatori nominato dal Direttore della riserva di caccia comunale.

CAPO SECONDO DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del Pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6 - Pascolo degli animali. Modalità

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o su terreni demaniali non concessi a privati in locazione, necessita il preventivo permesso del Comune (Allegato A). Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario (Allegato B).

Art. 7 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

Art. 8 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune, mediante autodichiarazione ed almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, nonché il percorso che intendono effettuare con il bestiame, indicando località ed itinerari degli spostamenti. Il tempo massimo concesso per l'attraversamento del territorio comunale è di giorni 3 (tre).

Art. 9 - Attraversamento di abitato con animali

Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali".

Nel percorrere le strade locali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore a metà della carreggiata, in modo tale che la stessa rimanga libera sulla sinistra per almeno l'altra metà. (art. 184 C.d.s.). Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

Fatte salve le disposizioni degli artt. 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

Il divieto di accesso nel fondo altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga l'attraversamento del fondo stesso.

E' vietato il transito di mezzi motorizzati su proprietà privata, senza averne titolo.

Art.11 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali

CAPO TERZO IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 12 – Terreni agricoli incolti. Divieti

I terreni agricoli incolti non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, generando gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo qualora non dimostri la sua estraneità al fatto **mediante denuncia all'autorità comunale e/o giudiziaria**, e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 13 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade pubbliche deve essere regolata in modo tale da non arrecare danni a terzi, impedendo che le acque ricadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano

regolatore dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse.

Art. 14 - Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25/07/1904 n. 523). I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Art.15 - Scarico nei fossi

E' vietato scaricare nei fossi delle strade Comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento (D.Lgs. 11/05/1999 n. 152).

Art.16 - Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgomberi dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 17 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine di proprietà privata, si deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale considerato; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.

Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal confine di proprietà demaniale, che in ogni caso non può essere inferiore a tre metri.

La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è

pari a tre metri (3 m.), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti, e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine (**escluse le zone boschive preesistenti**).

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade pubbliche sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede.

Le preesistenze conservano i diritti acquisiti.

Art. 18 – Abbeveratoi e bacini idrici

La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale (Art. 72 e 78 L.R. 52/1991) che la concederà quando risulti:

- a) che il fondo e le pareti sono impermeabili;
- b) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario
- d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro.

Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi agricoli e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso non inferiore a metri 3.

Art. 19 – Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Fino all'adozione delle norme statali e regionali previste dall'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni, i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, al Comune ove sono ubicati i fondi oggetto di trattamento, **comunicando allo stesso obbligatoriamente l'effettivo momento temporale dello spargimento liquami.**

Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'A.S.S. e del dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 20 – Stoccaggio dei liquami zootecnici

Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

I contenitori devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, ed utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

Art. 21 – Stoccaggio dei liquami palabili

Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Art. 22 – Spargimenti sul suolo

Lo spargimento su suolo scoperto dei liquami zootecnici, palabili e non, ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni, è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Art. 23 - Trasporto dei liquami zootecnici

Il trasporto dei liquami zootecnici, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

CAPO QUARTO

CASE RURALI E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 24 – Case rurali e fabbricati rurali strumentali

Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico. Sono inoltre soggette alle medesime norme igienico-sanitarie previste per le abitazioni urbane.

Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola, fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 25 – ALLEVAMENTI A CARATTERE INTENSIVO - Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. – Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali impiegati per scopi faunistici;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di

idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3m
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o annutoli o puledri=7 ovini o caprini=50 Tacchini o oche=100 Polli o altre specie avicole=100 Conigli).

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti degli allevamenti allo stato brado devono avere di norma una distanza minima pari a 50 mt. dalla zona residenziale: il numero dei capi ammissibili è stabilito dall'art. 28 del D.Lvo n. 152/99, in base alla superficie a disposizione.

L'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Art. 26– ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - Igiene dei ricoveri.

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- garantire protezione e benessere agli animali;

Essi devono essere mantenuti in condizioni igienico sanitarie tali da non arrecare, anche tramite produzione di odori o di miasmi, disturbo, molestie e proliferazione di animali ed insetti indesiderati.

Art. 27 – Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a metri 3 e dimensioni tali da assicurare almeno mc.10 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e mc.20 per ogni capo di bestiame grosso. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di

scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

Art. 28 – Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 30 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.30;
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame;
- d) mantenere una distanza adeguata da qualsiasi abitazione, comunque non inferiore a mt. 50.

Mucchi di letame e altri concimi naturali, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 29 – Depositi di foraggi ed insilati

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 10 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

CAPO QUINTO DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art.30 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non

restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade pubbliche ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art.31 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade; e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada. Possono venire tollerate distanze inferiori nel caso di colture che lo consentano o a seconda della topografia del luogo.

Le distanze di rispetto per l'aratura si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art.32 - Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da altro stabile riparo, anche se spogliati interamente dal raccolto.

CAPO SESTO

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.33 - Definizione di bosco

Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08/04/1982 n. 22 "Norme in materia di forestazione", le formazioni vegetali, di origine naturale od artificiale ed i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.

Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri.

La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art.34 – Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art.35 – Definizione di boschetto

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'art. 35 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 metri quadri.

Art.36 – Definizione di siepe

Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art.37 – Modalità di gestione di siepi e boschetti

La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzione e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 C.d.s., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze.

Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può inibire la realizzazione dell'intervento ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti.

Art. 38 – Piante arboree e/o arbustive di pregio

Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 08/06/1993 n. 35 e D.P.G.R. 20/09/1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come

piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

Art. 39 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purchè venga effettuata, in assenza di vento, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e comunque senza arrecare pericolo alla circolazione o disturbo al vicinato. Chi accende il fuoco deve assistervi fino a quando non sia completamente spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali, e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

CAPO SETTIMO

PREPARAZIONE DEPOSITO E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art.40 – Vendita diretta di prodotti agricoli

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di commercio (D.Lgs. 228/2002), igiene e sanità. La vendita può essere effettuata in forma itinerante o non itinerante.

La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

La vendita diretta al consumatore finale può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di diniego del Comune, decorso il termine fissato ai sensi di legge per la conclusione del procedimento amministrativo.

Art.41 – Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

Art. 42 – Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

1. i prodotti di origine ortofrutticola quali vini, marmellate, conserve in genere, che

- costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
2. i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

CAPO OTTAVO
MALATTIE DELLE PIANTE.
LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.
DIFESA DELLE PIANTE.
IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art. 43 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro gli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE.
- b) la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'O.M.P., oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art.44 - Cartelli per esche avvelenate

Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi, devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art.45 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

L'uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati **molto tossici – tossici** o **nocivi** non possono essere utilizzati nei terreni, giardini ed altre aree verdi inclusi nei centri abitati, salvo motivate deroghe decise dall'O.M.P.

E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti in canali, fossi, risorgive od altri analoghi

impianti o luoghi pubblici, poiché i prodotti succitati possono arrecare danno a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc.

Art. 46 – Modalità d'impiego dei prodotti fitosanitari

Nel corso del trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, antiparassitari, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari classificati "Molto Tossico – Tossico – Nocivo", fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 20 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III[^] e IV[^] Classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Art.47 - Impiego di diserbanti

E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

E' fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva.

CAPO NONO MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 48 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.S. Competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art.49 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente con provvedimento del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica.

Art.50- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art.51- Cani a guardia di edifici rurali

Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse, nonché ai fondi di terzi.

Art.52 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario se conosciuto ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti. Deve comunque darne pronta comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale si attiverà affinché gli organi competenti provvedano al recupero degli animali.

CAPO DECIMO

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.53 - Colture agrarie. Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

CAPO UNDICESIMO PENALITA'

Art.54 - Sanzioni

La determinazione delle sanzioni previste dal presente regolamento spetta alla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative" e dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in particolare dagli artt. 8 e 8 bis e con i criteri di cui all'art. 11.

Quando la specifica legge di settore non disponga altrimenti, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa così commisurata:

- a) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a , da €
- b) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a da €
- c) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a , da €
- d) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a , da €
- e) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a da €
- f) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a , da €
- g) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a , da €
- h) per la violazione delle norme contenute negli artt. da a , da €

Art.55 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art.56 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da a

Art.57 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente statuto comunale (art. 7)

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

Allegato A) – riferimento all'art. 6

Al Signor
SINDACO
del Comune di

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 6.

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario e / o di
_____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

chiede l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

a decorre dalla data del _____ sino alla data del
_____.

_____, li _____

Firma: _____

Allegato B) – riferimento all'art. 6

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 6.
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario e / o
conduttore di terreni agricoli in Comune di _____ contraddistinti al:
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -

AUTORIZZA

con la presente il Sig. _____ nato a
_____ il _____ residente a
_____, ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai
seguenti animali:

- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____
- n°. _____

a decorre dalla data del _____ sino alla data del
_____.
_____, li _____

Firma: _____